



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNUCCI	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 760/2013  
depositato il 29/05/2013

- avverso la sentenza n. 211/2012 Sez:14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale  
GENOVA

contro:  
COMUNE DI GENOVA

**proposto dall'appellante:**

PIUMA LAURA ROSA  
PIAZZA SAN MATTEO 15/2 16123 GENOVA GE

**difeso da:**

DA PASSANO FILIPPO  
GAZZA AVV. MICHLE  
PIAZZA SAN MATTEO 15/2 16123 GENOVA GE

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 819269 I.C.I. 2004

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 760/2013

UDIENZA DEL

09/06/2015 ore 09:30

N°

500

PRONUNCIATA IL:

- 9 GIU. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30 MAR 2016



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Piuma Laura Rosa impugnava l'avviso di accertamento n. 819269 relativo ad ICI per l'anno d'imposta 2004. La ricorrente svolgeva diversi motivi di nullità: 1) Inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento. 2) Decadenza del termine per l'accertamento ICI . 3) Omessa sottoscrizione del responsabile del tributo. 4) Omessa motivazione. 5) Omessa notifica delle rendite relative agli immobili in oggetto. 6) Errata percentuale di possesso degli immobili. 7) Illegittimità delle aliquote applicate. 8) Violazione della D.G. che ha stabilito aliquote maggiorate per immobili non locati da oltre due anni. 9) Mancata riduzione dell'aliquota sugli immobili inabitabili. 10) Illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 7 D. Lgs. 472/97 e legge n. 342/2000.

Il Comune di Genova si costituisce depositando controdeduzioni nelle quali conferma la legittimità dell'avviso di accertamento e chiede il rigetto del ricorso della contribuente Piuma Laura Rosa.

La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 211/14/12 respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

Avverso tale decisione propone appello la contribuente che ne denuncia la erroneità e mancanza di motivazione per i seguenti motivi: 1) Inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento e violazione dell'art.1 commi 158-161 della legge n. 296/2006 nonché dell'art. 148 c.p.c. 2) Decadenza del termine per l'accertamento dell'imposta. Violazione dell'art. 11 comma II D. Lgs. N. 504/1992. 3) Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione e violazione

dell'art. 1, comma 162, ultima parte, Legge n. 296/06. 4) Nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione. Violazione dell'art. 1 comma 162, prima parte, Legge n. 296/06. 5) Illegittimità delle rendite utilizzate dall'Ufficio per il calcolo dell'imposta. Violazione dell'art. 74 Legge 342/2000. 6) Errata applicazione della percentuale di possesso per alcuni immobili. 7) Illegittimità di tutte le aliquote superiori al 4 per mille applicate sulla base della delibera di Giunta n. 149 del 17/02/2005. Violazione dell'art. 6 comma 1 D. Lgs. N. 504/92. 8) Illegittimità dell'aliquota del 9 per mille applicata all'immobile di Via San Sebastiano 4/4. 9) Inagibilità e/o inabitabilità di alcuni immobili con conseguente riduzione del 50% dell'imposta. Violazione dell'art. 8, comma 1, D. Lgs. 504/92. 10) Illegittimità delle sanzioni e interessi. In riforma della sentenza concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento con condanna del Comune alle spese di lite.

Il Comune di Genova si costituiva depositando controdeduzioni nelle quali contestava tutti i motivi di appello proposti dalla contribuente e ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La contribuente svolgeva memoria illustrativa nella quale meglio illustrava i motivi già indicati in atto di appello, depositava altresì documenti a sostegno della propria tesi.

#### M O T I V I

Sul primo motivo di appello osserva la Commissione che in materia ICI l'art. 11/D.Lgs. 504/92 stabilisce che gli avvisi possano essere notificati tramite posta con invio di raccomandata con avviso di ricevimento

(Cass. 15746/2012 – Cass. 2690/2002). In particolare si evidenzia che la eccezione sollevata dal contribuente relativamente alla omessa apposizione nell'originale della relata di notifica non comporta alcuna illegittimità dell'atto, in quanto la Suprema Corte ha ribadito nella Sent. Sez. Unite n. 7821/95 che tale adempimento costituisce una garanzia per chi effettua la notifica e non potrà essere sanzionato con la inesistenza trattandosi al più di una mera irregolarità formale (Cass. ordinanza nn. 834-835-838/2010).

Sul secondo motivo il Comune di Genova ha ben chiarito che a seguito della deliberazione n. 17/2002 in materia ICI veniva attuata con l'art. 8 una modificazione dell'art. 1 al titolo II che prevedeva fra l'altro che...."a decorrere dall'anno d'imposta 2002 il controllo formale delle dichiarazioni sulla base degli elementi e dei dati dichiarati viene sostituito dal controllo formale delle dichiarazioni con l'ammissione di un motivato avviso di accertamento per omesso, parziale, o tardivo versamento che indichi la liquidazione dell'imposta e maggior imposte dovute, delle sanzioni e interessi. Detto invio deve essere notificato, anche a mezzo posta con raccomandata e avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Tale normativa non è in contrasto con i dettami dello Statuto del contribuente che non possono incidere sulle norme tributarie come stabilito dalla Suprema Corte (Sent. 8254/09 – Sent. 27173/11).

Pertanto, deve ritenersi legittima l'applicazione dell'art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria 2007 che stabilisce: " *Gli avvisi di accertamento*

*in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".*

Nella specie il termine di scadenza era previsto al 31/12/2004 mentre la notifica dell'avviso è avvenuta validamente il 17 settembre 2009.

Sul terzo motivo la Commissione osserva che nell'avviso di accertamento è indicato il nominativo del responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Castagnacci designata con provvedimento n. 44/2009.

Quanto alla sottoscrizione, l'art. 1 comma 87 Legge 549/95 stabilisce che è sufficiente la indicazione a stampa del nome del dirigente responsabile.

Ad avviso della Suprema Corte non incorre in nullità l'atto emesso dall'Ente Tributario che non sia sottoscritto dal funzionario, purché sia ivi indicato "l'ufficio presso il quale sia possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento (Cass. 17251/13).

La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle esattoriali relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità (Cass. S.U. 11722/10 – 10805/10) e non si configura come elemento essenziale dell'atto in quanto ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92 i Comuni hanno potestà di liquidare e rettificare le dichiarazioni nonché emettere accertamenti o riscontrare coattivamente e applicare interessi e sanzioni.

Sul quarto motivo si osserva che l'avviso di accertamento è correttamente motivato secondo le indicazioni prescritte dall'art. 6 comma 1 D Lgs. 32/2001.

Nella prima pagina è indicata la delibera della Giunta Comunale e la delibera del Consiglio Comunale. Gli immobili sono individuati con le indicazioni della via, ed il numero civico, i dati e riferimenti catastali, quindi è indicato il valore, il periodo di possesso, l'aliquota applicata e l'eventuale detrazione.

Sul quinto motivo si evince dall'esame degli atti che le rendite erano a piena conoscenza della contribuente che aveva potestà di contestare l'attribuzione nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Le rendite non sono state impugnate e pertanto devono ritenersi valide a tutti gli effetti di legge.

Sul sesto motivo la domanda dell'appellante non è fondata. Infatti era onere del contribuente richiedere la modifica dei dati catastali sulla base delle indicate motivazioni all'Ufficio del Territorio.

Il Comune, infatti, ha correttamente applicato le aliquote sulla base delle risultanze catastali per gli anni dal 2001 al 2004.

Sul settimo motivo si osserva che l'art. 42 lett. f) del Testo Unico Enti Locali stabilisce l'esclusione del Consiglio Comunale della determinazione delle aliquote ICI. L'art. 3 comma 53 d'altro canto prevede che l'aliquota è stabilita dal Comune ma non specifica a quale Organo è demandata la determinazione.

L'art. 6 comma 1, D. Lgs. 504/92 che stabilisce che l'aliquota sia applicata dal Consiglio Comunale è in vigore dal 29 maggio 2008 e

quindi non applicabile alla fattispecie che riguarda il periodo d'imposta anno 2004.

Sul motivo n. 8 dell'appello osserva la Commissione che la contribuente aveva dimostrato, attraverso la produzione del contratto di locazione, che l'immobile sito in Via S. Sebastiano 4/4 era effettivamente locato.

Pertanto l'aliquota del 9 per mille applicata dal Comune andrà rideterminata in conformità alle aliquote per gli immobili affittati per l'anno 2004.

Sul nono motivo di appello, la Commissione osserva che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 504/92 prevede espressamente che: *"l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.*

*In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente".*

Tale norma quindi prevede, al secondo periodo, la possibilità per il proprietario di richiedere la riduzione attraverso la presentazione di dichiarazione sostitutiva.

Orbene, nella fattispecie, la contribuente non ha presentato soltanto la dichiarazione sostitutiva nella quale esponeva e dichiarava, sotto la sua personale responsabilità, la veridicità delle condizioni di inagibilità degli immobili ivi indicati, ma richiedeva espressamente un sopralluogo da

parte degli Organi Comunali preposti per la verifica dello stato dei luoghi. Lo stato di inagibilità o inabitabilità era altresì provato dalla documentazione prodotta agli atti dalla contribuente.

Il Comune, a fronte della dichiarazione della ricorrente, avrebbe dovuto attivare il proprio Ufficio Tecnico per accertare in loco le condizioni degli immobili. Ciò non è, invece, avvenuto.

L'attività della Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai principi di buona fede e correttezza e trasparenza in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).

Per quanto sopra vista la fondatezza di questo motivo di appello, il Comune dovrà provvedere alla riduzione dell'imposta applicata del 50% sugli immobili siti in Pontedecimo e indicati in dettaglio a pag. 18 del ricorso in appello ed identificati in catasto con la sigla PON ai nn. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56.

Sul decimo motivo di appello osserva la Commissione come la sanzione debba essere applicata, tenendo conto della gravità delle violazioni.

Nella specie, preso atto, dell'accoglimento dell'ottavo e nono motivi di appello, per tali situazioni la sanzione dovrà essere annullata.

Per le restanti violazioni si ritiene che per la complessità della materia, la buona fede della contribuente, le reali difficoltà interpretative della normativa vigente, pur nella considerazione della soccombenza, la sanzione debba essere contenuta nel minimo edittale.



Il parziale accoglimento dell'appello, la effettiva complessità e controvertibilità della materia giustificano la compensazione delle spese di lite.

P Q M

Accoglie l'appello relativamente al motivo n. 8 e n. 9. Accoglie parzialmente il motivo di appello n. 10 annullando la sanzione per i motivi accolti (n.8 e n.9) e riduce la sanzione per le restanti violazioni al minimo edittale. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate.

Genova li 09/06/2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE